
Consultazione sulla nuova Legge delle scuole dell'obbligo

Rapporto esplicativo

Divisione della scuola
Bellinzona, 26 settembre 2023



Indice

1. PREMESSA	2
2. LA CONSULTAZIONE	2
3. GUIDA ALLA CONSULTAZIONE	2
4. ARTICOLI IN CONSULTAZIONE	3
4.1 SCUOLE COMUNALI	3
ART. 3 ISTITUTI SCOLASTICI E ACCREDITAMENTO [NUOVO]	3
ART. 4 DIMENSIONE MINIMA [NUOVO]	3
ART. 5 INFRASTRUTTURA [ART. 41-42-43A-44 LSISE]	4
ART. 6 GARANZIA DI FREQUENZA [45-46 LSISE]	4
ART. 7 LUOGO DI FREQUENZA [20-47-48 LSISE]	4
ART. 8 SEZIONI CON DOPPIO DOCENTE [NUOVO]	5
ART. 13 COMPITI DEI MUNICIPI [51 LSISE]	5
ART. 14 COMMISSIONE SCOLASTICA [52 LSISE]	5
ART. 16 DIREZIONE DI ISTITUTO [54 LSISE]	6
ART. 17 REQUISITI DEL PERSONALE SCOLASTICO [NUOVO]	6
ART. 18 NOMINA E INCARICO [10 – 11 LSISE]	6
ART. 19 ASSUNZIONE DEL PERSONALE E NORME APPLICABILI [7-8-9 LSISE]	7
ADATTAMENTI DELLA LEGGE DELLA SCUOLA LEGATI AI NUOVI ARTT. 16-20 LSO	7
ART. 22 DURATA [14 LSISE]	7
ART. 23 COMPOSIZIONE DELLE SEZIONI [15-16 LSISE]	7
ART. 24 AMMISSIONE [18-19-26]	8
ART. 25 PERCORSO SCOLASTICO [20A LSISE, PARZIALMENTE NUOVO]	8
ART. 26 ORARIO SCOLASTICO DEGLI ALLIEVI [21 LSISE]	8
ART. 28 DOCENTI DI APPOGGIO [17 LSISE, CPV. 1-3]	9
ART. 29 DURATA [23 LSISE]	9
ART. 30 COMPOSIZIONE DELLE SEZIONI [24 LSISE]	9
ART. 32 PERCORSO SCOLASTICO [27-28-29 LSISE, PARZIALMENTE NUOVO]	9
ART. 33 ORARIO SCOLASTICO DEGLI ALLIEVI [30 LSISE]	10
ART. 35 MATERIE SPECIALI [32 LSISE]	10
ART. 36 DOCENTE DI APPOGGIO [25 LSISE]	10
ART. 37 SERVIZIO DI SOSTEGNO PEDAGOGICO [33 LSISE]	11
ART. 38 UNITÀ SCOLASTICHE DIFFERENZIATE [NUOVO]	11
ART. 42 REFEZIONI SCOLASTICHE [37 LSISE]	11
ART. 45 SEZIONI DI PRIMO CICLO [NUOVO]	12
4.2 SCUOLE MEDIE	13
ART. 46 ISTITUTI SCOLASTICI [18 LSM]	13
ART. 51 PERCORSO SCOLASTICO [14-15 LSM]	13
ART. 52 ORGANIZZAZIONE DELL'INSEGNAMENTO [6-7-15 LSM; PARZIALMENTE NUOVO]	13
ART. 54 LICENZA, PROFILO E PROVE ORIENTATIVE [16, 17 LSM E PARZIALMENTE NUOVO]	14
ART. 55 LICENZA PER PRIVATISTI [17 LSM, CPV.4, PARZIALMENTE NUOVO]	14
ART. 56 COMMISSIONE SCOLASTICA [24 LSM]	14
ART. 57 ORARIO SCOLASTICO DEGLI ALLIEVI [NUOVO]	15
ART. 60 ADATTAMENTI DEL CURRICOLO SCOLASTICO [11, CPV.3-5 LSM, PARZIALMENTE NUOVO]	15
5. INFORMAZIONI	15

1. Premessa

Il 29 marzo 2023 il Consiglio di Stato ha licenziato il [Messaggio governativo n. 8269 “Nuova Legge delle scuole dell’obbligo”](#) con lo scopo di dotare il Cantone Ticino di una sola legge sull’intero comparto delle scuole dell’obbligo, accorpando in un unico riferimento legislativo la Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996 (LSISE) e la Legge sulla scuola media del 21 ottobre 1974 (LSM).

Il nuovo testo di legge unisce i due testi già esistenti, li sistematizza intervenendo sulla struttura, operando accorpamenti e riformulazioni, conferendo in questo modo alla scolarizzazione obbligatoria un’unitarietà *de jure* che nei fatti il nostro Cantone già conosce.

Contestualmente vengono integrati nella nuova legge i principi definiti nel quadro del progetto di riordino delle competenze Cantone/comuni “Ticino 2020”, che per gli ambiti che non toccano la scuola saranno affrontati in altri messaggi governativi.

2. La consultazione

Lo scorso 26 giugno il Messaggio n. 8269 è stato oggetto di un incontro tra il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) e la Commissione formazione e cultura del Gran Consiglio (CFC). Durante l’incontro, la nuova Direttrice del DECS si è detta disponibile, in un’ottica di apertura al dialogo e accresciuto coinvolgimento, a consultare i vari attori toccati dall’introduzione della nuova legge. La CFC ha così chiesto al Consiglio di Stato di porre il nuovo testo di legge in consultazione presso i principali attori/trici delle scuole comunali, della scuola media e delle scuole del postobbligo. Le evidenze raccolte saranno presentate nel rapporto sulla consultazione che, a sua volta, confluirà in un messaggio aggiuntivo che il Consiglio di Stato indirizzerà al Parlamento.

3. Guida alla consultazione

La nuova Legge delle scuole dell’obbligo (LSO) riprende la LSISE e la LSM unendole in un unico testo. Il [Messaggio governativo n. 8269 del 29 marzo 2023](#) presenta una visione di insieme sui cambiamenti introdotti dal nuovo testo di legge e, al contempo, descrive senso e obiettivi delle modifiche apportate e delle innovazioni introdotte.

Nel settore della scuola media le disposizioni dell’attuale legge sono state largamente riprese. I cambiamenti principali sono legati alla definizione delle regole sulle dimensioni degli istituti e alle modifiche legislative che sono da prevedere in relazione alla sperimentazione attualmente in corso sul superamento dei corsi A e B.

Nel settore delle scuole comunali è stato necessario intervenire sul raggruppamento degli articoli: se in precedenza il testo proponeva VII titoli con al loro interno i rispettivi capitoli, ora si propongono IV titoli all’interno dei quali gli articoli sono raggruppati in diverse sezioni. L’intervento sulla struttura ha reso necessario operare alcune riformulazioni, accorpamenti, eliminazioni e aggiunte.

Nel presente rapporto esplicativo sono riportati e commentati unicamente gli articoli che hanno subito delle modifiche sostanziali, di contenuto. Gli articoli della nuova Legge che sono invece stati ripresi senza modifiche o con modifiche unicamente formali dalle Leggi attualmente in vigore, non sono qui commentati.

4. Articoli in consultazione

4.1 Scuole comunali

Art. 3 Istituti scolastici e accreditamento [NUOVO]

¹ I municipi costituiscono gli istituti scolastici comunali, comprendenti scuola dell'infanzia e scuola elementare. Gli istituti scolastici comunali necessitano dell'accreditamento cantonale.

² L'accreditamento viene concesso dal Consiglio di Stato su proposta del Dipartimento competente qualora siano adempiuti i criteri inerenti alla dimensione minima giusta l'articolo 4, alla conformità dell'infrastruttura giusta l'articolo 5 e ai requisiti del personale giusta l'articolo 17.

³ Il regolamento definisce la procedura di accreditamento, il sistema di verifica del mantenimento dei criteri costitutivi nel tempo, la procedura d'intervento in caso di mancata ottemperanza e la procedura di revoca; esso può prevedere l'adozione di sistemi di controllo della qualità.

⁴ Gli istituti scolastici comunali instaurano legami con il contesto locale e sviluppano la sensibilità degli allievi verso i problemi della comunità e delle istituzioni comunali e regionali.



L'art.3 è la nuova base legale inerente alla costituzione degli istituti scolastici, di competenza dei municipi. La norma riprende, ampliandolo, l'art.40 LSISE, introducendo nei cpv. 1-3 il concetto di istituto scolastico minimo, che comprende sia le sezioni di scuola dell'infanzia che quelle di scuola elementare. Il concetto di istituto scolastico minimo, che fa riferimento a criteri inerenti alla dimensione minima (numero di sezioni, numero di allievi, popolazione di riferimento), alla conformità dell'infrastruttura e ai requisiti del personale, è connesso con il nuovo sistema di accreditamento cantonale, mediante il quale il Cantone vigila sulla qualità delle prestazioni offerte dalle scuole comunali, se del caso prevedendo l'adozione di un sistema di controllo della qualità. Il cpv.4 riprende in sostanza l'art.2 LSISE, in particolare quanto al principio dei legami necessari tra istituto scolastico e il contesto locale. L'art.3 della LSO implica la modifica dell'art. 24 cpv.5 e 6 della Legge della scuola (LSC). La nuova formulazione dell'art.24 LSC è riportata a p. 57 del Messaggio n. 8269.

Art. 4 Dimensione minima [NUOVO]

¹ Gli istituti scolastici comunali hanno una dimensione minima che prevede il rispetto di almeno due delle seguenti condizioni:

- a) disporre di almeno 7 sezioni;
- b) essere frequentati da almeno 150 allievi;
- c) avere una popolazione generale di riferimento di almeno 2'500 abitanti.

² Il rispetto di queste condizioni deve essere ragionevolmente garantito nel tempo. Se ciò non fosse il caso il Consiglio di Stato invita il Comune a prevedere un accorpamento con istituti scolastici vicini definendo condizioni per il mantenimento dell'accreditamento.



L'art.4 definisce i criteri quantitativi che vanno rispettati per ottenere l'accreditamento da parte del Cantone. I nuovi criteri, voluti per stimolare la nascita di istituti che possano essere comunità di apprendimento funzionanti e frutto di un consenso tra i rappresentanti del Cantone e dei comuni nel quadro del progetto "Ticino 2020",

	consentono agli istituti di continuare ad essere organizzati logisticamente sulla base di sedi diffuse, ma ad ogni istituto corrisponderà una direzione, un corpo insegnante, una comunità di genitori e allievi e un territorio di riferimento.
--	--

Art. 5 Infrastruttura [art. 41-42-43a-44 LSISE]

¹*I comuni mettono a disposizione degli istituti scolastici comunali edifici, locali, strutture esterne, arredamento e materiali didattici necessari.*

²*In materia di edilizia scolastica i servizi cantonali assicurano la loro consulenza ai comuni che ne fanno richiesta.*

³*In caso di necessità il Consiglio di Stato può ordinare ai comuni la costruzione di edifici scolastici, la loro ristrutturazione, il loro ampliamento o interventi di miglioria quali condizioni per il mantenimento dell'accreditamento.*

⁴*I municipi e le direzioni degli istituti comunali mettono a disposizione della scuola speciale le aule necessarie per organizzare le scolarizzazioni di allievi in classi ad effettivo ridotto e collaborano con il Dipartimento nella sistemazione logistica dei servizi specialistici.*



L'art.5, dedicato all'infrastruttura, riprende in sostanza gli articoli 41-44 LSISE, esplicitando al cpv.4 la necessità oggi implicita all' art.42 LSISE di mettere a disposizione delle scuole speciali le aule per l'organizzazione delle classi a effettivo ridotto.

Art. 6 Garanzia di frequenza [45-46 LSISE]

¹*I municipi garantiscono a tutti gli allievi domiciliati o residenti nel Comune la possibilità di frequentare la scuola dell'infanzia, riservate le particolarità ad essa specifiche, e la scuola elementare.*

²*Quando gli allievi sono poco numerosi e non consentono l'istituzione di sezioni di scuola dell'infanzia o elementare, i municipi interessati devono attivarsi affinché essi vengano ammessi nella corrispondente scuola di un istituto vicino; in tal caso fra i comuni coinvolti è stipulata una convenzione e nei casi controversi la decisione spetta al Dipartimento.*



L'art.6 riprende e accorpa al cpv.1 l'articolo 45 LSISE e al cpv.2 l'art.46 LSISE, proponendo una formulazione diversa.

Art. 7 Luogo di frequenza [20-47-48 LSISE]

¹*Gli allievi delle scuole dell'infanzia e elementari pubbliche sono tenuti a frequentare l'istituto del loro Comune di residenza.*

²*I comuni hanno la facoltà, per giustificati motivi, di accogliere nei propri istituti allievi residenti in altri comuni o di garantire la frequenza dei propri allievi presso istituti di altri comuni.*

³*Nei casi di cui al capoverso 2 il trasferimento deve essere autorizzato dal Comune di residenza, dagli ispettorati interessati e dal Comune di accoglienza. Il Comune di residenza è tenuto a rimborsare al Comune di accoglienza le spese di scolarizzazione e ad assumersi le spese di trasporto.*

⁴*Gli allievi che per giustificati motivi risiedono in comuni diversi da quello in cui sono domiciliati hanno il diritto di frequentare gratuitamente la scuola dell'infanzia e la scuola elementare del Comune di residenza. In questo caso il Comune di domicilio è tenuto a rimborsare le spese di scolarizzazione al Comune di residenza.*



In questo articolo sono accorpati gli articoli 47 e 48 LSISE. Più nel dettaglio, i capoversi 1 e 2 riprendono i capoversi 1 e 2 dell'art.47 LSISE. Il cpv.3 riprende l'art. 47 cpv.3-4 LSISE, unendolo con l'art.20 cpv.1 LSISE. Infine, il cpv.4 riprende l'art. 48 cpv.1-2 LSISE. Si segnala l'omissione del cpv.3 dell'art. 48 LSISE. Rispetto alle spese di scolarizzazione e di trasporto, l'art.20 LSISE prevede che queste siano prese a carico dei comuni che autorizzano frequenze in altri comuni solo in assenza di una scuola dell'infanzia nel proprio comune o in assenza di posti sufficienti. Con la nuova formulazione si apre la possibilità di accogliere allievi residenti in altri comuni o garantire la frequenza dei propri allievi presso istituti di altri comuni più in generale per "giustificati motivi". Il trasferimento deve essere autorizzato e le spese sono prese a carico dal Comune di residenza.

Art. 8 Sezioni con doppio docente [NUOVO]

I municipi possono affidare sezioni di scuola dell'infanzia e di scuola elementare a due docenti contitolari nei limiti fissati dal regolamento.



L'art.8 inserisce un concetto esplicitato dal Regolamento delle scuole comunali (art.40), ma attualmente non contemplato nella LSISE, demandando al regolamento eventuali restrizioni ai municipi quanto all'uso della doppia docenza.

Art. 13 Compiti dei municipi [51 LSISE]

¹I municipi, oltre a svolgere i compiti stabiliti dalla presente legge, collaborano con gli organi scolastici cantonali mediante la vigilanza di loro competenza sulle scuole dell'infanzia ed elementari e nella promozione di iniziative intese al loro miglioramento.

²I municipi vigilano in particolare:

- a) sulla frequenza degli allievi;*
- b) sul rispetto degli orari scolastici;*
- c) sulla buona conservazione di immobili, arredi, materiali e spazi a disposizione della scuola;*
- d) sui servizi scolastici;*
- e) sull'igiene e sulla pulizia dei locali;*
- f) sulle condizioni di accesso alle sedi scolastiche.*



L'art.13 riprende l'art.51 LSISE. Viene modificata la formulazione del cpv.2, lettera d), riferendosi al concetto di 'servizi scolastici' al posto di 'refezioni e trasporti'.

Art. 14 Commissione scolastica [52 LSISE]

¹Per lo svolgimento dei compiti stabiliti dall'articolo 13 i municipi possono avvalersi di una commissione scolastica.

²La commissione scolastica si compone di persone qualificate, scelte anche al di fuori del Comune.

³I membri della direzione di istituto, i docenti e le persone ad essi legate da vincoli di parentela indicati dalla legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) non possono far parte della commissione scolastica. La partecipazione dei membri della direzione di istituto e dei docenti alle riunioni può aver luogo, su invito o richiesta, a titolo consultivo.

⁴Oltre a quanto stabilito dall'articolo 13, la commissione scolastica, se istituita, può essere chiamata ad esaminare preliminarmente eventuali regolamenti scolastici.



L'art.14 riprende l'art.52 LSISE. Il cpv.4 non contempla più la possibilità per l'eventuale commissione scolastica comunale di esprimere preavvisi per l'assunzione dei docenti e del personale di direzione (art.52, cpv.4 LSISE).

Art. 16 Direzione di istituto [54 LSISE]

- ¹ I compiti del direttore e del vicedirettore sono stabiliti dalla legge della scuola del 1° febbraio 1990 e dal relativo regolamento.
- ² Il municipio ha la facoltà di assegnare loro altri compiti purché non pregiudichino quelli di cui al capoverso 1.
- ³ I direttori partecipano alle commissioni circondariali e si riuniscono regolarmente in collegio (conferenza cantonale dei direttori degli istituti comunali) per l'esame di questioni di ordine pedagogico e organizzativo.



L'art.16 riprende con alcune modifiche l'art.54 LSISE. L'art.54 LSISE non tiene conto di alcuni cambiamenti nel personale di direzione. Sono infatti aumentate le figure di vice direttore e direttore aggiunto. Essi, attualmente, partecipano anche alle Commissioni circondariali così come alla Conferenza cantonale dei direttori degli istituti comunali.

Art. 17 Requisiti del personale scolastico [NUOVO]

- ¹ I requisiti del direttore, del vicedirettore e dei docenti sono stabiliti dal regolamento.
- ² Il rispetto dei requisiti per tutto il personale è condizione per il mantenimento dell'accreditamento.



L'art.17 introduce il principio secondo cui docenti, direttori e vicedirettori sottostanno a requisiti che saranno definiti nel regolamento. Il rispetto di questi requisiti è importante per garantire la qualità dell'insegnamento ed è una delle condizioni chiave per il mantenimento dell'accreditamento degli istituti.

Art. 18 Nomina e incarico [10 - 11 LSISE]

- ¹ La nomina ha luogo con un grado d'occupazione:
- a) del 100% per i docenti titolari;
 - b) del 50% per i docenti contitolari;
 - c) tra il 50% e il 100% per i vicedirettori e i docenti di materie speciali;
 - d) del 100% per i direttori. In caso di direzione di istituto secondo l'articolo 27 capoverso 2 lettere b) e c) LSc, l'ispettorato può autorizzare una riduzione massima del 20%.
- ² L'atto di nomina del direttore, del vicedirettore e del docente è redatto dal municipio ed è ratificato dall'ispettorato.
- ³ L'incarico del docente durante l'anno scolastico è attribuito quando il posto si rende vacante prima del 31 gennaio; dopo tale data si procede alla designazione di un supplente.
- ⁴ Fatti salvi i capoversi 1-3, l'ispettorato può eccezionalmente autorizzare per il periodo massimo di un anno una divisione diversa del tempo di lavoro tra due docenti contitolari.
- ⁵ Le disposizioni inerenti al rapporto d'impiego dei docenti si applicano anche ai direttori e ai vicedirettori ai quali sono attribuiti compiti di insegnamento.
- ⁶ La sede di servizio del personale operante in più istituti convenzionati è stabilita nella convenzione.



Questo articolo riprende gli art. 10-11 LSISE. Viene stabilito che i direttori debbano avere un grado d'occupazione del 100% (cpv.1, lett.d), con possibile riduzione al minimo all'80%. La LSISE prevede invece attualmente che la nomina dei direttori possa aver luogo anche a tempo parziale non inferiore a metà tempo (art.10, cpv.1, lett.d).

Art. 19 Assunzione del personale e norme applicabili [7-8-9 LSISE]

¹La nomina e l'incarico dei docenti, dei direttori e dei vicedirettori degli istituti compete ai municipi e avviene sulla base di un pubblico concorso.

²Al concorso, alla nomina e all'incarico dei docenti è applicabile la legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD); il testo del bando di concorso deve essere sottoposto per approvazione all'ispettorato, che provvede alla sua pubblicazione o al rinvio al municipio per eventuali modifiche.

³La nomina e l'incarico dei docenti hanno luogo su rapporto dell'ispettorato e preavviso del direttore, la nomina e l'incarico dei direttori e dei vicedirettori hanno luogo su rapporto e preavviso dell'ispettorato.

⁴Le disposizioni riguardanti la procedura e i tempi di trasmissione degli atti di concorso sono stabilite dal regolamento.



Nella LSISE, all'art.8, cpv.2, si esplicita il richiamo anche alle disposizioni della Legge organica comunale (LOC) per la nomina e l'incarico dei direttori e dei vicedirettori.

Adattamenti della Legge della scuola legati ai nuovi artt. 16-20 LSO



I cambiamenti proposti agli artt. 16-20 LSO implicano una serie di adattamenti ad alcuni articoli della Legge della scuola. In particolare si tratta dell'art.27 (Direzione degli istituti), dell'art.30 (Direttore e vicedirettore degli istituti comunali), dell'art.31 (Compiti del direttore degli istituti comunali), dell'art.34 (Consiglio di direzione e direzione collegiale) e dell'art.52 (Rapporto d'impiego). Le modifiche agli articoli della LSC sono riportate alle pp. 57-59 del Messaggio 8269.

Art. 22 Durata [14 LSISE]

La scuola dell'infanzia accoglie gli allievi dai tre ai sei anni di età in tre classi della durata di un anno ciascuna.



All'art.22 si ripropone il principio dell'art.14 LSISE, secondo cui la scuola dell'infanzia accoglie gli allievi dai 3 ai 6 anni di età. Diversamente dalla legge attuale l'articolo specifica la durata di un anno per ognuna delle tre classi della scuola dell'infanzia.

Art. 23 Composizione delle sezioni [15-16 LSISE]

¹Le sezioni di scuola dell'infanzia comprendono allievi di diversi livelli di età.

²Esse non possono contare meno di 11 né più di 25 allievi. In casi particolari, su istanza del municipio, il Dipartimento può consentire deroghe a questi limiti.

³I criteri per la definizione del numero delle sezioni per ogni sede sono stabiliti dal regolamento, tenendo particolarmente conto delle caratteristiche socioculturali degli allievi, del contesto socioeconomico e della morfologia territoriale della regione.



L'art.23 riprende in sostanza gli artt.15-16 LSISE inerenti al principio delle classi eterogenee (comprendenti i tre livelli d'età) e al numero minimo e massimo di allievi, riducendo però il numero minimo di allievi per sezione da 13 (art.16, cpv.1 LSISE) a 11.

Art. 24 Ammissione [18-19-26]

¹Sono ammessi alla scuola dell'infanzia gli allievi residenti nel circondario dell'istituto scolastico che all'apertura della scuola hanno compiuto il terzo anno di età entro il 31 luglio. In deroga a questo termine possono essere ammessi, su richiesta motivata dell'autorità parentale, anche gli allievi che compiono il loro terzo anno d'età entro il 30 settembre.

²Devono essere ammessi alla scuola dell'infanzia gli allievi residenti nel circondario dell'istituto scolastico astretti all'obbligo scolastico in base alla legge della scuola del 1° febbraio 1990.

³L'iscrizione avviene prima dell'inizio dell'anno scolastico.

⁴Eccezioni all'ammissione degli allievi di tre anni sono possibili per giustificati motivi e con il preavviso favorevole del Dipartimento.

⁵Sono ammessi nel corso del primo anno di scuola dell'infanzia già iniziato solo gli allievi di tre anni che già frequentano la scuola in altri istituti; la loro ammissione è subordinata alla disponibilità di posti nelle sezioni già istituite.



L'art.24 raggruppa le indicazioni relative all'ammissione e alla frequenza, alle iscrizioni e alle ammissioni durante l'anno scolastico, così come all'obbligo di frequenza che nel testo LSISE venivano descritte dagli artt.18, 19 e 26.

Art. 25 Percorso scolastico [20a LSISE, parzialmente NUOVO]

¹Al termine di un anno scolastico gli allievi passano alla classe successiva; il regolamento stabilisce le eccezioni.

²Gli allievi che manifestano competenze significativamente più elevate possono fruire di un'accelerazione del curriculum scolastico nei limiti definiti dal regolamento.

³Gli allievi che per motivi non dipendenti dal profitto scolastico hanno perso uno o più anni nel periodo di frequenza della scuola dell'infanzia obbligatoria possono recuperare gli anni di scuola persi previo esame e autorizzazione dell'ispettorato.

⁴Gli allievi provenienti da scuole private non parificate, da altri cantoni o da altri paesi sono inseriti, previo accertamento delle capacità scolastiche, nella classe designata dall'ispettorato.



Il cpv.3 del presente articolo riprende l'art.20a LSISE. Gli altri capoversi esplicitano il principio del passaggio automatico da una classe all'altra (cpv.1), la possibilità di accelerazione del curriculum scolastico (salto di classe) per gli allievi più capaci (cpv.2) e le modalità di inserimento nelle classi di allievi provenienti da scuole private non parificate, da altri cantoni o da altri paesi.

Art. 26 Orario scolastico degli allievi [21 LSISE]

¹L'orario settimanale è di 32 unità didattiche nelle scuole con refezione; il regolamento definisce l'orario settimanale nelle scuole senza refezione.

²L'orario giornaliero di apertura e di chiusura è stabilito dai municipi ed è approvato dall'ispettorato.



L'orario scolastico viene definito in unità didattiche e non più in ore. Il regolamento stabilirà la durata delle unità didattiche, come pure l'orario settimanale nelle scuole senza refezione.

Art. 28 Docenti di appoggio [17 LSISE, cpv. 1-3]

¹Il municipio, su proposta della direzione di istituto e dopo autorizzazione del Dipartimento, ha la facoltà di assumere per tutto o parte dell'anno scolastico un docente di appoggio a orario parziale che coadiuvi il docente titolare.

²Nelle sezioni con più di 20 allievi è presente un docente di appoggio almeno a metà tempo e per tutto l'anno scolastico. Un'eventuale rinuncia totale o parziale al docente di appoggio da parte del municipio può essere autorizzata dal Dipartimento se non vi si oppongono ragioni di ordine pedagogico.

³Il regolamento definisce i dettagli della possibilità per i municipi di delegare al Cantone la designazione dei docenti di appoggio rifondendo a quest'ultimo la loro quota parte delle spese.



Questo articolo riprende i cpv.1-3 dell'art.17 LSISE. Non viene invece ripreso il cpv.4 dell'art.17 LSISE che esplicita l'inapplicabilità della misura alle scuole private parificate in quanto l'inapplicabilità sarà sancita dalla Legge della scuola (LSC) all'art. 83 cpv.2 e 2bis. La nuova formulazione dell'art.83 LSC è riportata a p. 59 del Messaggio n. 8269.

Art. 29 Durata [23 LSISE]

La scuola elementare accoglie gli allievi dai sei ai undici anni di età ed è organizzata in cinque classi della durata di un anno ciascuna.



I riferimenti al primo e al secondo ciclo presenti nell'attuale art.23 LSISE sono tolti in quanto già inseriti all'art.2 LSO (Ordinamento e cicli).

Art. 30 Composizione delle sezioni [24 LSISE]

¹Le sezioni di scuola elementare non possono contare meno di 11 né più di 25 allievi.

²In casi particolari, su istanza del municipio, il Dipartimento può consentire deroghe ai limiti di cui al capoverso 1.

³I criteri per la definizione del numero delle sezioni per ogni sede sono stabiliti dal regolamento, tenendo particolarmente conto delle caratteristiche socioculturali degli allievi.

⁴Il regolamento stabilisce effettivi differenziati per monoclasse e pluriclassi.



Questo articolo riprende in sostanza l'art.24 LSISE. Al cpv.1, il numero minimo di allievi per le sezioni di scuola elementari viene ridotto a 11 rispetto ai 13 attualmente previsti (art.24, cpv.1 LSISE). Questo, allo scopo di lasciare maggiore spazio di manovra ai municipi.

Art. 32 Percorso scolastico [27-28-29 LSISE, parzialmente NUOVO]

¹Al termine di ogni anno scolastico gli allievi passano alla classe successiva; il regolamento stabilisce le eccezioni.

²Gli allievi che manifestano competenze significativamente più elevate possono fruire di un'accelerazione del curriculum scolastico nei limiti definiti dal regolamento.

³Gli allievi che per motivi non dipendenti dal profitto scolastico hanno perso uno o più anni nel periodo di frequenza della scuola elementare possono recuperare gli anni di scuola persi previo esame e autorizzazione dell'ispettorato.

⁴Gli allievi provenienti da scuole private non parificate, da altri cantoni o da altri paesi sono inseriti, previo accertamento delle capacità scolastiche, nella classe designata dall'ispettorato.



Il cpv.1 esplicita il principio del passaggio automatico da una classe all'altra. Il cpv.2 esplicita la possibilità di accelerazione del curriculum scolastico per gli allievi più capaci. Il cpv.3 riprende l'art.28 LSISE. Il cpv.4, riprende l'art.29 LSISE, attribuendo all'ispettorato anziché al direttore la designazione della classe di inserimento per allievi provenienti da scuole private non parificate, da altri cantoni o da altri paesi

Art. 33 Orario scolastico degli allievi [30 LSISE]

¹L'orario settimanale è di 32 unità didattiche.

²L'orario giornaliero di apertura e di chiusura è stabilito dai municipi ed è approvato dall'ispettorato.



Orario scolastico viene definito in unità didattiche e non più in ore.

Art. 35 Materie speciali [32 LSISE]

Salvo eccezioni autorizzate dall'ispettorato, l'insegnamento delle arti plastiche, dell'educazione musicale e dell'educazione fisica è impartito da un docente con preparazione specifica.



Questo articolo riprende, modificandolo, l'art.32 LSISE. Viene riconosciuta dal profilo legale la necessità per gli istituti di scuola elementare di dotarsi di docenti speciali – oltre che per l'insegnamento delle arti plastiche come è già il caso - anche per l'insegnamento dell'educazione musicale e dell'educazione fisica, togliendo questo compito dal mansionario del docente titolare (art.32, cpv.1 LSISE). Sono possibili eccezioni su autorizzazione dell'ispettorato.

Art. 36 Docente di appoggio [25 LSISE]

¹Il municipio, su proposta della direzione di istituto e dopo autorizzazione del Dipartimento, ha la facoltà di assumere per tutto o parte dell'anno scolastico un docente di appoggio a orario parziale che coadiuvi il docente titolare, tenendo eventualmente anche le lezioni di materie speciali.

²Nelle sezioni monoclasse con più di 22 allievi, nelle sezioni biclasse con più di 20 allievi e nelle sezioni con tre o più classi è presente un docente di appoggio almeno a metà tempo e per tutto l'anno scolastico che coadiuva il docente titolare, tenendo eventualmente anche le lezioni di materie speciali. Un'eventuale rinuncia totale o parziale al docente di appoggio da parte del municipio può essere autorizzata dal Dipartimento se non vi si oppongono ragioni di ordine pedagogico.

³Il regolamento definisce i dettagli della possibilità per i municipi di delegare al Cantone la designazione dei docenti di appoggio rifondendo a quest'ultimo la loro quota parte delle spese.



Questo articolo riprende i cpv.1-3 dell'art.25 LSISE. Non viene invece ripreso il cpv.4 dell'art.25 LSISE che esplicita l'inapplicabilità della misura alle scuole private parificate in quanto l'inapplicabilità sarà sancita dalla Legge della scuola (LSC) all'art.83 cpv.2 e 2bis. La nuova formulazione dell'art.83 LSC è riportata a p. 59 del Messaggio n. 8269.

Art. 37 Servizio di sostegno pedagogico [33 LSISE]

¹Il servizio di sostegno pedagogico della scuola dell'infanzia e della scuola elementare è organizzato in gruppi ed è costituito da:

- a) capigruppo operanti regionalmente e responsabili del funzionamento del servizio;*
- b) docenti di sostegno pedagogico;*
- c) logopedisti;*
- d) psicomotricisti;*
- e) altre figure professionali, secondo necessità.*

²Il personale è assunto dal Consiglio di Stato; per i docenti di sostegno pedagogico i comuni assicurano la sistemazione logistica e il materiale d'uso.

³Il Consiglio di Stato definisce il fabbisogno di personale del gruppo e i comprensori di attività.

⁴I comuni possono richiedere a loro spese dei potenziamenti del servizio sulla base di una convenzione pluriennale con il Cantone.



I cpv.1-3 riprendono l'art.33 LSISE. Il cpv.4, nuovo, esplicita la possibilità per i comuni di richiedere a loro spese dei potenziamenti del servizio sulla base di una convenzione pluriennale con il Cantone.

Art. 38 Unità scolastiche differenziate [NUOVO]

¹Allo scopo di seguire gli allievi che presentano forme di disagio alle quali il contesto delle scuole elementari non è in grado di rispondere nel quadro di una scolarizzazione regolare, sono organizzate su base regionale delle unità scolastiche differenziate.

²Il personale è assunto dal Consiglio di Stato e i comuni assicurano la sistemazione logistica e il materiale d'uso.

³Il Consiglio di Stato definisce segnatamente la specificità di questa offerta, i comprensori di frequenza, il fabbisogno di personale e la sua organizzazione.

⁴I comuni possono richiedere a loro spese dei potenziamenti del servizio sulla base di una convenzione pluriennale con il Cantone.



Viene introdotta la nuova base legale che riconosce le unità scolastiche differenziate come servizio particolare del Cantone nel quadro delle scuole comunali. Dopo la loro creazione in forma sperimentale e il loro consolidamento nel panorama dell'offerta formativa (sono state cantonalizzate), ora esse vengono riconosciute definitivamente *de jure* nella nuova legge. Come per il Servizio di sostegno pedagogico anche per le unità scolastiche differenziate viene inserito il principio secondo il quale i comuni possono richiedere a loro spese dei potenziamenti di servizi, sulla base di una convenzione pluriennale con il Cantone.

Art. 42 Refezioni scolastiche [37 LSISE]

¹I municipi istituiscono di regola refezioni scolastiche per gli allievi delle scuole dell'infanzia e possono istituirle per gli allievi delle scuole elementari.

²Per gli allievi impossibilitati a rincasare a mezzogiorno deve essere comunque garantita un'adeguata possibilità di refezione.

³Nelle scuole dell'infanzia la refezione è parte integrante dell'attività educativa e il docente titolare ne è responsabile. Gli istituti scolastici definiscono le soluzioni organizzative per consentire nella misura del

possibile ai docenti di usufruire di una pausa meridiana di 30 minuti per il lavoro che dura tra le sette e le nove ore giornaliere. Il municipio può assumere una persona con adeguati requisiti di idoneità che affianchi il docente titolare.

⁴La refezione alla scuola dell'infanzia è facoltativa per gli allievi che frequentano l'anno facoltativo.

⁵Nelle scuole elementari il municipio può affidare la sorveglianza della refezione sia a docenti sia ad altre persone con adeguati requisiti di idoneità.



Questo articolo riprende con alcune modifiche l'art.37 LSISE. Il cpv.3 specifica che per quanto riguarda le scuole dell'infanzia "il municipio può assumere una persona con adeguati requisiti di idoneità che affianchi il docente titolare". I requisiti sono stabiliti nel regolamento. Si ricorda a questo proposito che a fine settembre si concluderà la consultazione sul tema specifico della pausa meridiana. Il cpv.3, nuovo, specifica che la refezione è facoltativa per i bambini che frequentano l'anno facoltativo di scuola dell'infanzia.

Art. 45 Sezioni di primo ciclo [NUOVO]

¹Allo scopo di mantenere gli allievi nel loro contesto sociale, gli istituti scolastici siti nelle zone discoste del Cantone possono proporre l'istituzione di sezioni di primo ciclo anziché sezioni di scuola dell'infanzia e di scuola elementare, le quali accolgono allievi giusta l'articolo 2 capoverso. 2 lettera a). L'autorizzazione compete al Dipartimento.

²Il Consiglio di Stato definisce segnatamente la specificità di questa offerta, nonché il fabbisogno e i requisiti del personale docente.

³Le disposizioni inerenti alla scuola dell'infanzia e alla scuola elementare si applicano per analogia.



Le sezioni di primo ciclo vengono riconosciute dal profilo legale come possibilità di organizzazione delle scuole comunali allo scopo di mantenere gli allievi nel loro contesto sociale o negli istituti nelle zone discoste del Cantone.

4.2 Scuole medie

Art. 46 Istituti scolastici [18 LSM]

¹Il Consiglio di Stato costituisce gli istituti scolastici di scuola media ai sensi della legge della scuola del 1° febbraio 1990 (LSc). Il Dipartimento ne determina i comprensori.

²Un istituto di scuola media deve avere un minimo di 200 allievi; deroghe sono ammesse in via eccezionale, segnatamente nelle zone rurali, quando il numero minimo di allievi fosse raggiungibile solo allargando eccessivamente il comprensorio.



L'art.46 riprende l'art.18 LSM, modificandolo e introducendo il principio dell'istituto scolastico, i cui comprensori sono definiti dal Dipartimento. Il numero minimo di allievi per sede è ridotto da 400 a 200. Il cpv.3 dell'art.18 LSM non viene ripreso.

Art. 51 Percorso scolastico [14-15 LSM]

¹Al termine di ogni anno scolastico gli allievi passano di principio alla classe successiva; il regolamento stabilisce le eccezioni.

²Gli allievi che hanno perso uno o più anni nel periodo di frequenza della scuola media possono recuperare gli anni di scuola persi previo esame e autorizzazione del Dipartimento.

³Gli allievi provenienti da scuole private non parificate, da altri cantoni o da altri paesi sono inseriti, previo accertamento delle capacità scolastiche, nella classe designata dal Dipartimento.



Questo articolo riprende, con alcune modifiche, gli artt.14-15 LSM, affermando il principio del passaggio automatico da una classe all'altra nei fatti già oggi applicato (cfr. articoli 14-15 LSM).

Art. 52 Organizzazione dell'insegnamento [6-7-15 LSM; parzialmente NUOVO]

¹Il primo biennio, di osservazione, si propone di scoprire e sviluppare ad opera dei docenti e degli orientatori le qualità di ogni allievo e di favorirne l'orientamento scolastico. Il secondo biennio, di orientamento, si propone invece di dare agli allievi la possibilità di valutare le loro capacità e di definire i loro interessi scolastici e professionali.

²A tal fine l'insegnamento comprende lezioni ordinarie, laboratori a metà classe per gruppi eterogenei, giornate/settimane progetto e, nel secondo biennio, anche lezioni in codocenza e opzioni.

³Le opzioni sono scelte dagli allievi e dai loro genitori.



Questo articolo riprende in parte, modificandone alcuni aspetti, gli artt.7 e 15 LSM. Si mantiene il principio secondo cui la scuola media è divisa in due bienni. Si esplicita che le forme didattiche possibili sono: lezioni, laboratori a metà classe per gruppi eterogenei, giornate/settimane progetto, nonché, nel secondo biennio, lezioni in codocenza e opzioni. Viene abbandonato il concetto dei livelli a favore di una nuova organizzazione basata maggiormente sulla differenziazione pedagogica e non su elementi di differenziazione strutturale. Sarà il regolamento a definire i dettagli. Come è noto è attualmente in corso la sperimentazione riguardante le modalità di superamento dei livelli, che dovranno ancora essere discusse nelle sedi opportune.

Art. 54 Licenza, profilo e prove orientative [16, 17 LSM e parzialmente NUOVO]

¹Alla fine della scuola media l'allievo ottiene la licenza di scuola media in base ai criteri definiti dal regolamento; essa permette l'accesso alle scuole postobbligatorie in base ai requisiti relativi alle singole scuole previsti dai regolamenti scolastici.

²Unitamente alla licenza l'allievo ottiene un profilo redatto dal consiglio di classe, nel quale la scuola descrive le sue competenze e consiglia i percorsi nel settore postobbligatorio ritenuti più promettenti in base al profilo.

³Gli allievi che non soddisfano i requisiti di iscrizione a una scuola postobbligatoria possono di regola sostenere un esame di ammissione per accedervi.

⁴Alla fine della scuola media sono organizzate prove orientative cantonali.



L'art.54 riprende con alcune modifiche gli articoli 16 LSM (al cpv.4) e 17 LSM. Viene integrato il concetto di licenza di scuola media che permette le scelte nel settore postobbligatorio in base ai requisiti dei differenti regolamenti scolastici di questo settore. Si ricorda che il Consiglio di Stato, sulla base della legislazione vigente, ha già trasferito con effetto a giugno/settembre 2023 ai regolamenti delle scuole postobbligatorie le disposizioni inerenti all'ammissione ai diversi curricula di queste scuole, consolidando una parità di trattamento formale di tutti gli sbocchi postobbligatori dopo il percorso di scuola media. Viene qui inserito (al cpv.2) anche il principio del profilo dell'allievo che deve accompagnare la licenza.

Art. 55 Licenza per privatisti [17 LSM, cpv.4, parzialmente NUOVO]

¹La licenza di scuola media può essere ottenuta da allievi privatisti superando un esame organizzato dal Dipartimento.

²Il regolamento definisce i dettagli e il Dipartimento designa al proposito un'apposita commissione d'esame.



Il cpv.1 riprende in sostanza l'art.17 cpv.4 LSM, esplicitando che l'esame è organizzato dal Dipartimento. Il cpv.2, nuovo, specifica i dettagli.

Art. 56 Commissione scolastica [24 LSM]

¹I comuni di un comprensorio possono istituire una commissione scolastica che collabora con la direzione di istituto per:

- a) il controllo della frequenza degli allievi in età d'obbligo scolastico;
- b) la determinazione dell'orario giornaliero;
- c) l'organizzazione e la sorveglianza del trasporto degli allievi;
- d) la sorveglianza della manutenzione degli stabili e dell'arredamento;
- e) la determinazione delle modalità di uso delle attrezzature scolastiche da parte della popolazione.

²Nelle scuole medie frequentate da allievi di un solo Comune questa funzione è assunta dal municipio o da una commissione da esso designata.



Riprende l'art.24 LSM rendendo la costituzione della Commissione scolastica facoltativa.

Art. 57 Orario scolastico degli allievi [NUOVO]

¹L'orario settimanale è di 33 unità didattiche.

²L'orario giornaliero di apertura e di chiusura è stabilito dalla direzione di istituto ed è approvato dal Dipartimento.



Questo articolo esplicita l'orario settimanale espresso in unità didattiche.

Art. 60 Adattamenti del curriculum scolastico [I I, cpv.3-5 LSM, parzialmente NUOVO]

¹Per gli allievi con importanti problemi di salute viene predisposto un progetto educativo personalizzato, che comprende i necessari sostegni scolastici e l'eventuale esonero da una o più discipline.

²Per gli allievi di tredici e più anni con importanti difficoltà di apprendimento o di adattamento sono predisposte dal Dipartimento, oltre alla differenziazione pedagogica già praticata in classe, misure di differenziazione curricolare attuate con l'esonero da una o più discipline oppure con la parziale sostituzione del piano di studio.

³Gli interventi di cui ai capoversi 1 e 2 hanno lo scopo di favorire il miglior percorso scolastico possibile per l'allievo e il suo orientamento e futuro inserimento professionale; essi avvengono su proposta del servizio di sostegno pedagogico e delle direzioni di istituto.

⁴Il regolamento definisce le modalità di realizzazione, in particolare l'attribuzione del personale all'istituto scolastico, le competenze della direzione di istituto e del servizio di sostegno pedagogico, il coinvolgimento dei docenti, delle altre figure professionali e delle famiglie.



Questo articolo riprende con alcune modifiche l'art. I I LSM. Al cpv. I, nuovo, si introduce una disposizione specifica dedicata agli allievi con gravi problemi di salute per i quali è necessario definire volta per volta un progetto educativo ad hoc.

5. Informazioni

La consultazione è aperta fino al 31 ottobre 2023.

Il materiale informativo sulla consultazione è disponibile all'indirizzo: <https://www4.ti.ch/decs/cosa-facciamo/procedure-di-consultazione>.

Per qualsiasi domanda o richiesta è possibile contattare la direzione della Divisione della scuola (+41 91 814 18 10, decs-ds@ti.ch).